



Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI



Reg. delib. n. 9

Prot. n. 20193 dd 9 ottobre 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia GU14 XXX_ULTRACOMM INC.
(GU14/146436/2019)

Il giorno 9 ottobre 2019

ad ore 14.00

si è riunito a Trento presso la propria sede

IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Marco Sembenotti
	Il Componente	Adele Gerardi Alessio Marchiori

NELLA riunione del Corecom Comitato Provinciale per le Comunicazioni Trento del 9 ottobre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni VISTA la legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni" e s.m.;

VISTA l'istanza di XXX del 09/07/2019 acquisita con protocollo n. 0298829 del 09/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente lamenta poca trasparenza dell'operatore e la continua fatturazione anche a seguito dell'invio della lettera di disdetta.

In tale sede chiede:

- i) la chiusura del contratto;
- ii) lo storno delle fatture insolte.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Ultracomm Incorporated non ha prodotto alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

La vicenda oggetto della controversia versa sulla mancata chiusura del contratto a seguito dell'invio di disdetta e la continua fatturazione.

L'utente, in data 13 settembre 2018, ha inviato all'operatore una lettera di disdetta del servizio a seguito della non accettazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali decorrenti dal 20 luglio 2018, comunicate peraltro solo in data 7 settembre 2018 richiedendo, nel contempo, anche la cessazione della CPS senza alcun costo a proprio carico.

Dalla documentazione fornita da XXX emergono solo due comunicazioni dell'operatore, un sollecito di pagamento dell'insoluto ed un estratto conto telefonico del 30 novembre 2018. L'utente in data 28 settembre 2018 ha richiesto a TIM Spa la cessazione della prestazione di preselezione automatica attivata con l'operatore Ultracomm sull'utenza telefonica xxxx.

L'operatore non ha fornito alcuna prova e la mancanza di contestazione da parte dello stesso di quanto affermato dall'istante, determina che i fatti dedotti dall'utente devono considerarsi integralmente provati.

Alla luce di quanto evidenziato, in assenza della documentazione sopra indicata, le richieste dell'utente di cui ai punti i) e ii) possono essere accolte integralmente e pertanto la società Ultracomm Inc. sarà tenuta a provvedere alla risoluzione del contratto in esenzione spese nonché alla regolarizzazione della posizione amministrativa mediante lo storno delle fatture insolte ed il ritiro dell'eventuale pratica di recupero e crediti.

DELIBERA

1. Il Corecom accoglie integralmente l'istanza della XXXX nei confronti della società Ultracomm Inc. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Ultracomm Inc. è tenuta a provvedere alla risoluzione del contratto in esenzione spese, a stornare le fatture insolute ed al ritiro dell'eventuale pratica di recupero e crediti.

3. La società Ultracomm Inc. è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL PRESIDENTE

- F.to Marco Sembenotti -